

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA

ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO.

DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165.

In data presso la sede dell'Azienda Unità
Locale Socio Sanitaria n.10 "Veneto Orientale" con sede in San Donà di
Piave (VE), a seguito della deliberazione del Direttore Generale n. del

T R A

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.10 - Veneto Orientale (C.F. e
P.IVA 02799490277) rappresentata dal Direttore Generale STOCCO dott.
Paolo, nato a Venezia il 26.04.1957 e domiciliato per la sua carica in
Piazza De Gasperi n. 5 a S. Donà di Piave (leggasi in seguito più
brevemente A.U.L.S.S. n.10)

E

il dr. ROTTINO Giuseppe nato a Patti (ME) l' 8.10.1932 e residente Jesolo
(VE) in via Aquileia n. 34 - P.IVA 02115660835

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1.** L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30.03.01 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.** Il dr. Rottino si impegna ad effettuare una collaborazione professionale

per l'espletamento di attività di medico specialista ortopedico presso l'U.O. di Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Jesolo (VE); l'attività programmata si svolgerà nel periodo intercorrente tra il 01.04.10 ed il 31.12.10.

Il dr. Rottino svolge la propria attività professionale in autonomia secondo un calendario flessibile ma funzionale alle esigenze del servizio; l'attività viene garantita con l'espletamento di massimo 5 accessi settimanali, e 6 ore ad accesso, concordati (dal lunedì al venerdì) con il Direttore dell'U.O. dell'A.U.L.S.S. n.10 a cui afferisce; le parti concordano altresì l'effettuazione di eventuali ulteriori accessi su chiamata nelle giornate di sabato e/o domenica.

3. Il compenso per l'incarico in questione viene stabilito per accesso in € 222,00= (duecentoventidue/00) al lordo dell'I.V.A. e del contributo previdenziale, se dovuti, e comunque onnicomprensivo di eventuali oneri accessori tra i quali il rimborso spese viaggio.

La liquidazione del compenso avverrà, entro il 31.07.10, il 30.10.10 e il 31.01.11, su presentazione di fattura da parte del dr. Rottino e previo visto autorizzativo da parte del Direttore dell'U.O. a cui il professionista afferisce.

4. L'A.U.L.S.S. n. 10 garantisce la copertura assicurativa R.C.T. con eventuali ulteriori coperture direttamente a carico del collaboratore.

5. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale

dell'importo di € 51,65= (cinquantuno/65) per ogni giorno di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciare su indicazione del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce.

5. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

6. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

7. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

8. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

9. Il dr. Rottino prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

- Dr. Giuseppe ROTTINO - _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.S.S.L. N.10

- Dott. Paolo STOCCO - _____